



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Città Metropolitana di Sassari Settore 5 - Ambiente e
Agricoltura, Servizi Tecnologici Servizio V –
Valutazioni Ambientali
protocollo@pec.cittametropolitana.ss.it
Comune di Alghero

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Rischio Aeroportuale. Proponente: Comune di Alghero. Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.) di cui alla DGR n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere

In riferimento alla nota di codesta Città Metropolitana pervenuta in data 01.07.2025 (prot. D.G.A. n. 18883 di pari data), relativa all'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) dell'aeroporto di Alghero-Fertilia "Riviera del Corallo", esaminato il rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS e gli elaborati di Piano, si rappresenta quanto segue.

Il piano di rischio aeroportuale (PRA) è uno strumento urbanistico finalizzato alla tutela delle aree prossime agli aeroporti, interessate dalle traiettorie dei velivoli in fase di decollo e di atterraggio. Il PRA indica, nell'ambito delle aree ad esso assoggettate, la disciplina di insediamento e ammissibilità delle nuove funzioni territoriali con particolare riguardo alle attività che comportano elevata permanenza di persone ed a quelle non compatibili in quanto potenzialmente amplificatorie delle conseguenze di incidenti e possibile causa di incendio, esplosione e danno ambientale.

Il Piano di Rischio Aeroportuale individua le seguenti zone di Rischio:

- Zona di Rischio A - rappresenta l'area a più elevato rischio, situata in diretta corrispondenza con le traiettorie di decollo e atterraggio degli aeromobili. In tale zona non è consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali, mentre possono essere ammesse solo attività non residenziali che comportino una presenza saltuaria e limitata di persone, e comunque solo previo parere favorevole dell'ENAC;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

- ° Zona di Rischio B - costituisce la fascia immediatamente successiva alla Zona A. In questa zona possono essere ammessi insediamenti residenziali di modesta entità, a condizione che l'affollamento sia contenuto e gli indici edificatori siano medio-bassi. Anche in questo caso, è necessario acquisire il parere preventivo dell'ENAC per ogni nuova edificazione. Rimangono vietate le strutture che attraggono grandi numeri di persone, così come quelle che comportano rischi ambientali o per la sicurezza pubblica;
- Zona di Rischio C – si colloca a una distanza maggiore dalla pista, e pertanto il livello di rischio è considerato inferiore rispetto alle Zone A e B. In questa area è consentito un moderato incremento delle funzioni residenziali, così come l'insediamento di nuove attività non residenziali, sempre subordinati alla compatibilità con le normative ENAC. Sebbene la zona sia meno vincolata, continuano a non essere ammesse attività con elevato affollamento o che possano comportare pericoli;
- Zona di Rischio D – comprende le aree esterne rispetto alle precedenti fasce, caratterizzate da un livello di rischio aeronautico residuo. In queste aree le limitazioni sono minori, ma permane la necessità di valutare con attenzione l'impatto di qualsiasi nuova edificazione o trasformazione territoriale, specialmente in relazione a eventuali ostacoli alla navigazione aerea o ad attività incompatibili con la sicurezza aeroportuale.

A seguito dell'analisi della documentazione fornita e di quella in possesso dell'Assessorato, si rileva la Zona di Rischio C sud, risulta parzialmente compresa all'interno della ZSC "Capo Caccia (con le Isole Foradada e Piana) e Punta Giglio" (cod. ITB010042) e della ZPS "Capo Caccia" (cod. ITB013044) e che la proposta di Piano non risulta direttamente connessa o necessaria alla gestione degli stessi siti ai fini della conservazione della natura. Dall'esame degli elaborati progettuali si rileva che tale ambito non ricade in aree interessate dalla presenza di habitat e/o specie di interesse comunitario.

Tutto ciò premesso, valutata la natura del Piano, in grado di determinare un contenimento della pressione urbanistica sul territorio, preso atto del parere dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte (prot. D.G.A. n. 30080 del 20.10.2025) e tenuto conto degli obiettivi di conservazione descritti nei Piani di Gestione siti Natura 2000 sopra citati e delle "Misure di conservazione" approvate con Delib.G.R. n. 15/20 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE**

19.03.2025, si ritiene che il Piano non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità dei siti Natura 2000 e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale.

Il presente parere, la cui validità è pari a 5 (cinque) anni in assenza di modifiche alla richiesta, viene rilasciato esclusivamente ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i. e della D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022, ed è fatto salvo ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle normative vigenti.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

Siglato da :

VALENTINA GRIMALDI